

Sent. 296/2009

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Giuseppe	NICOLETTI	Presidente
Donato Maria	FINO	Consigliere
Adelisa	CORSETTI	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24776 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1. **Virginio L**, ..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dante e Alberto Venco, con elezione di domicilio presso il loro studio in Como, Via degli Auguardi, 10;
2. **Gennaro B**, ..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico e Riccardo Zingale, con elezione di domicilio presso il loro studio in Milano, Via degli Cappuccini, 14.

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l'atto introduttivo;

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2009, il Primo Referendario relatore Adelisa Corsetti, gli avvocati ed il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Massimo Chirieleison.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'8 maggio 2008, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Sg.ri Virginio L e Gennaro B in qualità, rispettivamente, di Sindaco e Segretario del Comune di XXX (CO), per sentirli condannare al risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, in favore dell'ente locale, per emolumenti e rimborsi illegittimamente riconosciuti al B. In particolare, il danno diretto è scorporabile nelle seguenti voci:

- a) a)** euro 105.751,46, corrispondente all'intero importo dell'indennità di direzione generale percepita nel periodo dal 26 aprile 2005 al 30 novembre 2007 (euro 79.933,00 cui si aggiungono euro 25.818,46 per oneri indiretti a carico dell'amministrazione). Tale indennità si ritiene attribuita *sine titolo* a causa dell'inadeguata motivazione del provvedimento di conferimento delle funzioni di direttore generale dell'ente (decreto 26 aprile 2005) all'Avv. B, Segretario comunale reggente dal 19 aprile 2005. Il difetto di motivazione viene ravvisato nella mera riproduzione, con il predetto decreto sindacale, del testo dell'art. 108 del d.lgs. n. 267 del 2000, su cui si fonda l'indennità in questione. L'importo di essa, originariamente fissato in euro 1.000,00 mensili, viene portato ad euro 2.000,00 mensili con decreto 20 dicembre 2006 n. 6986 (motivando il raddoppio con il conseguimento degli obiettivi prefissati – il recupero di imposte comunale per euro 600.000 e lo svolgimento di funzioni di avvocato per l'ente); in seguito al clamore mediatico suscitato dalla divulgazione dei livelli stipendiali del B, la stessa indennità viene rideterminata in euro 900,00 mensili. Il danno in esame viene addebitato al Segretario B nella misura del 60 % e al Sindaco L per il restante 40 %;
- b) b)** euro 25.401,54 a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, che si presume illegittimamente corrisposta in quanto non spettante ai segretari in disponibilità, ai sensi dell'art. 1, punto C) del Contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003. Il danno in questione viene addebitato dalla Procura al Segretario B nella misura del 60 % e al Sindaco L per il restante 40 %;

c) c) euro 3.870,00, pari all'importo dei rimborsi delle spese di viaggio che non risultano giustificate a norma della disposizione della Sezione lombarda dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (delibera 16 dicembre 2003, n. 282), che estende il criterio del rimborso chilometrico in base alle tabelle ACI (già previsto dalla sede nazionale per i soli segretari in convenzione, reggenti e a scavalco, alla condizione, tassativa, della preventiva autorizzazione riferita al tipo di autovettura usata) nei confronti dei segretari in disponibilità. A norma della predetta delibera, risultano illegittimamente rimborsati gli accessi effettuati con una <<PORSCHÉ CARRERA CABRIO>> per l'importo di euro 1.812,00, oltre a quelli effettuati dopo il 1° aprile 2007, data di decorrenza della nomina a Segretario comunale titolare (per l'obbligo di residenza del dipendente pubblico nel luogo in cui presta servizio), ammontanti ad euro 2.058,00. Di tale voce di danno deve rispondere soltanto l'Avv. B.

I predetti comportamenti sono addebitati ai convenuti a titolo di colpa grave: al Sindaco per le ipotesi di danni di cui ai punti a) e b) in quanto sottoscrittore dei relativi provvedimenti; al Segretario comunale per omessa segnalazione al Sindaco delle illegittimità dei provvedimenti di cui egli stesso risultava beneficiario.

L'Avv. B, costituito in giudizio con memoria depositata il 30 gennaio 2009, fa presente che:

1. sino all'elezione di Virginio L, avvenuta il 15 giugno 2004, la carica di Sindaco era ricoperta dal Sig. Moreno C, assistito dal Segretario comunale dott. Lucia F, che svolgeva anche la funzione di direttore generale con un'indennità pari ad euro 1.700,00 mensili. Successivamente, il Sindaco L si era avvalso di altri segretari a scavalco, sino all'assegnazione del B quale Segretario reggente, al quale egli ha affidato l'incarico di Direttore generale, dopo quasi un anno dalla sua elezione, valutati: a) l'insufficienza delle risorse umane di livello elevato nella burocrazia comunale; b) il curriculum professionale del medesimo; c) l'esigenza di pervenire al recupero di un cospicuo importo di imposte

comunali;

2. 2. con la riforma introdotta con legge n. 127 del 1997, recepita nel d.lgs. n. 267 del 2000, è stata tracciata una linea netta di demarcazione tra compiti gestionali (attribuiti alla dirigenza generale dell'ente, ex art. 108) e compiti notarili e di legalità (rimasti nelle attribuzioni del Segretario, ex art. 97), a garanzia dell'autonomia dell'ente locale. I compiti manageriali non vengono più quindi attribuiti al Segretario comunale *ope legis* bensì sulla base di autonoma e insindacabile scelta operata dal Sindaco, con decreto appartenente alla classe dei <<provvedimenti di alta amministrazione>>;
3. 3. la nomina a direttore generale è stata accompagnata dall'assegnazione di compiti aggiuntivi rispetto a quelli di competenza del Segretario comunale, che sono quelli esplicitati dall'art. 108 del d.lgs. n. 267 del 2000;
4. 4. detta nomina non è viziata da eccesso di potere, versandosi in un'area di totale discrezionalità, ferme restando le finalità fissate per legge. La bontà della scelta operata risulta peraltro dalle economie di spesa evidenziate nella nota dell'ente locale in data 2 aprile 2008 (indirizzata alla sezione di controllo della Corte dei conti) da cui emerge una significativa riorganizzazione dell'ente con risparmi per euro 83.559,00 l'anno;
5. 5. è inconferente il richiamo alla sentenza del TAR Veneto n. 726/2005, trattandosi di un passaggio contenente valutazioni critiche su una norma di legge (l'art. 108, d.lgs. n. 267 del 2000);
6. 6. la maggiorazione della retribuzione di posizione spetta, per contratto, ai Segretari comunali ai quali siano stati affidati compiti aggiuntivi rispetto alle funzioni di direttore generale. La clausola di esclusione nei confronti dei segretari in disponibilità non si applica a coloro che, nella stessa posizione, vengono utilizzati per reggenze o supplenze presso i Comuni. Infatti, l'art. 41, co. 7, del CCNL di categoria, riconosce al segretario in posizione di disponibilità la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso cui presta

servizio. Peraltro, in presenza di un espresso divieto (qui non ravvisato), il Comune avrebbe dovuto attribuire ad altri tali funzioni;

7. 7. sui rimborsi delle spese di viaggio effettuati con la vettura di cilindrata superiore e per il periodo di assunzione dell'incarico in qualità di titolare, osserva che: a) gli accessi incriminati sono 10 su 350; b) i rimborsi sono stati chiesti in numero inferiore a quelli effettivi; c) nel nuovo ordinamento dei segretari comunali, caratterizzato da una forte precarietà, l'obbligo della residenza è meno cogente rispetto al passato;
8. 8. la sussistenza della colpa grave non appare provata né si desume dal contestato difetto di motivazione.

Il Sindaco L, costituito in giudizio con memoria depositata il 28 gennaio 2009, evidenzia che:

1. 1. il trattamento economico percepito dall'Avv. B remunera attività aggiuntive rispetto a quelle proprie del Segretario comunale, per cui l'indennità di direttore generale non è *inutiliter data*;
2. 2. il decreto di nomina del 26 aprile 2005 è adeguatamente motivato, pur appartenendo al *genus* degli atti di alta amministrazione;
3. 3. l'eventuale difetto di motivazione dell'atto non ridonda necessariamente in danno erariale, per la differenza concettuale tra illegittimità dell'atto e sua illiceità, sotto il profilo amministrativo-contabile, tanto più in materia di atti discrezionali. In ogni caso, dal difetto di motivazione dell'atto non può desumersi la gravità della colpa del suo autore;
4. 4. il divieto di corrispondere la maggiorazione della retribuzione di posizione concerne il segretario in posizione di disponibilità ma senza incarichi, che è condizione ben diversa da quella in cui versava il B;
5. 5. in presenza della piena e giustificata corrispettività delle somme percepite dall'Avv. B, l'eventuale condanna pronunciata dalla Corte darebbe luogo ad indebito arricchimento del

Comune di XXX. Anche sotto questo profilo invoca, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo;

6. 6. il verbale redatto dalla Procura regionale in sede di accertamento diretto ex art. 74 del R.D. n. 1214 del 1934, in data 6 dicembre 2007, nel corso del quale il Sindaco L è stato sentito su alcuni aspetti dell'istruttoria, è da dichiarare nullo per difetto delle garanzie della difesa e del contraddittorio. In mancanza, eccepisce l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per violazione dell'art. 111 e 24, co. 2, Cost. con preghiera di trasmissione degli atti alla Consulta per il vaglio di costituzionalità.

All'udienza, il P.M. afferma che l'indennità di direzione generale è stata attribuita senza valido titolo giuridico, ossia *sine causa* poiché, in base alla normativa vigente (art. 108 del d.lgs. n. 267 del 2000), il direttore generale è figura eventuale e non necessaria. Ne consegue che il decreto sindacale deve essere motivato e deve recare i compiti aggiuntivi diversi da quelli già svolti dal Segretario comunale. Il P.M. ribadisce che, con l'atto di citazione non si contesta la legittimità costituzionale della norma ma il suo abuso, ossia la sua interpretazione come leva automatica per l'attribuzione di un trattamento economico ulteriore. Ciò nella consapevolezza che il succitato articolo 108 è disposizione che si presta ad abusi, rappresentando un caso isolato, nel pubblico impiego, nel quale un soggetto può percepire una pluralità di emolumenti da enti locali diversi, senza un limite di spesa (o di stipendio, per il percettore) fissato dalla legge. Ancora con riferimento alla prima voce di danno, il P.M. contesta che il decreto sindacale di nomina del direttore generale sia assimilabile agli atti di alta amministrazione essendo, questi, individuabili negli atti di cui all'art. 95 Cost. e all'art. 2 della legge n. 400 del 1988, per il necessario raccordo tra funzione politica e funzione amministrativa.

In relazione alla seconda voce di danno, l'Organo requirente invita il Collegio a riflettere sull'art. 1, lett. A punto A/1 del Contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003, nella parte in cui si afferma che << *Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A che coincidono con*

le attività e i compiti tipici del Direttore generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore generale >>.

Circa l'indebito rimborso delle spese di viaggio, insiste per la richiesta di condanna come in citazione, per la rilevanza del tipo di autovettura per la quale l'autorizzazione è stata concessa. Con riguardo alla legittimità della norma sugli accertamenti diretti (art. 74 del R.D. n. 1214 del 1934), riferisce che la questione è stata già superata dalla Corte costituzionale, che ha fatto salve le disposizioni ivi contenute in quanto il contraddittorio è assicurato nella successiva fase dibattimentale.

L'Avv. Zingale, per il B, riafferma la validità dell'operato del proprio assistito, la cui condotta non è stata mai contestata, così come sono ben evidenti i risultati del suo lavoro presso l'Amministrazione di XXX. Al riguardo, rimarca il ruolo determinante svolto dal medesimo nella gestione del personale e nella lotta contro l'inefficiente utilizzo delle risorse: a seguito della sua azione, un funzionario dell'ente è stato licenziato per scarso rendimento ed il procedimento, condotto dall'Avv. B, ha superato il vaglio della magistratura ordinaria dinanzi alla quale gli atti erano stati impugnati. L'Avv. Zingale si riporta poi agli atti depositati sulla questione della maggiorazione della retribuzione di posizione e, sulla materia del rimborso delle spese di viaggio, deduce che gli accessi con l'autovettura di cilindrata superiore furono sporadici mentre, quelli effettuati dopo la nomina a Segretario titolare, furono autorizzati in qualità di Direttore generale e non di Segretario comunale.

L'Avv. Venco, per il Sindaco L, ribadisce l'assenza di ogni automatismo nella nomina del B a Direttore generale dell'ente, essendo trascorso un anno dall'avvio della nuova amministrazione. Con riferimento alla legittimità della norma sugli accertamenti diretti, fa presente che la normativa è incompatibile con le nuove norme recate dall'art. 111 Cost. e che, sotto questo profilo, il Giudice delle leggi non si è ancora pronunciato.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile oggetto di accertamento nel presente giudizio concerne gli emolumenti e i rimborsi che si assumono illegittimamente attribuiti al Segretario comunale del Comune di XXX Avv. B, nel periodo dal 2005 al 2007.

La richiesta di condanna avanzata dall'Organo requirente è solo in parte fondata, per le ragioni sotto evidenziate.

1. La prima voce di danno concerne gli importi riconosciuti all'Avv. B a titolo di indennità di direzione generale nel periodo dal 26 aprile 2005 al 30 novembre 2007, per l'importo di euro 105.751,46.

La Procura attrice ritiene tale emolumento erogato *sine titulo* a causa dell'insufficiente motivazione del decreto sindacale di conferimento dell'incarico di Direttore generale, in data 26 aprile 2005, al Segretario comunale reggente della stessa amministrazione comunale (disposta dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sezione Lombardia, con provvedimento del 19 aprile 2005).

Ritiene l'Organo requirente che la motivazione del predetto decreto sindacale sia meramente riproduttiva del testo della legge – l'art. 108, co. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – sicché la procedura ivi prevista è stata (abusivamente) interpretata come attributiva di un obbligo anziché di una facoltà, in contrasto con la tesi secondo cui il Direttore generale, nell'organigramma di un ente locale, è figura eventuale e non necessaria.

Al riguardo si rammenta che la nomina del Direttore generale, da parte del Sindaco con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o del Presidente della provincia avviene << *al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi* >> .

Diversamente, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, al Sindaco è

consentito, in via alternativa:

a) stipulare una convenzione tra Comuni le cui popolazioni nel complesso raggiungano i 15.000 abitanti e poi nominare un Direttore generale il quale << *dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati* >> (art. 108, co. 3, d.lgs. n. 267 del 2000);

b) conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale, se mancano le convenzioni previste dall'art. 108, co. 3, d.lgs. n. 267 del 2000 << *e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato* >> (art. 108, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000).

In applicazione di quest'ultima disposizione, il Sindaco L ha provveduto alla nomina del Segretario comunale a Direttore generale dell'ente esplicitando, in motivazione:

a) i compiti di tale figura organizzativa che, a norma dell'art. 108, co.1, del d.lgs. n. 267 del 2000 << *provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.* >>

b) il possesso, da parte dell'Avv. B, delle << *caratteristiche soggettive di alta professionalità necessarie per ricoprire le funzioni di direzione generale* >> nonché per corrispondere alle << *specifiche esigenze operativo-gestionali dell'Ente* >> (decreto sindacale 26 aprile 2005).

Sotto questo profilo, la motivazione può essere considerata scarna ma non insussistente, considerata la presenza, nella fattispecie, delle condizioni previste dall'art. 108, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000 per il conferimento delle funzioni di Direttore generale al Segretario comunale (sostanzialmente riconducibili all'assenza di un Direttore generale convenzionato), oltre alla sussistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla predetta nomina, puntualmente richiamati nel contestato decreto sindacale.

Né la ricordata disposizione prevede degli obblighi motivazionali ulteriori, limitandosi, la stessa, a consentire l'esercizio di detta facoltà e, negli stessi termini, è il richiamo posto dall'art. 6

del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di XXX, approvato con deliberazione della Giunta comunale 10 febbraio 2000, n. 35 e successive modificazioni.

Ma, in disparte la sussistenza del profilo di illegittimità evidenziato dalla Procura regionale - qui ritenuto insussistente - la domanda risarcitoria, sulla specifica voce di danno, dovrebbe essere comunque rigettata per carenza del requisito soggettivo della colpa grave.

Per giurisprudenza consolidata, gli estremi della gravità della colpa ricorrono quando l'autore della condotta illecita viola specifiche norme di legge (nell'ipotesi della colpa normativa), oppure non osserva le regole di prudenza e di correttezza che devono guidare l'azione dei funzionari ed amministratori pubblici.

Nella fattispecie, non vi è violazione di alcuna norma giuridica, poiché, si ripete, la facoltà di nomina a Direttore generale del Segretario comunale è consentita dalla legge, né si verifica quella massima negligenza, riconducibile al brocardo ulpiano del << non intendere ciò che tutti intendono >> e che, in sede amministrativo-contabile si traduce nell'errore professionale inescusabile. Per giurisprudenza consolidata, tale situazione si verifica in caso di: a) erronea interpretazione di norme dal significato non equivoco; b) inosservanza di istruzioni, indirizzi o prassi consolidate difformi; c) mancata acquisizione dei predetti avvisi, ove prescritti.

Nella fattispecie, non risulta commesso alcun errore professionale inescusabile, in quanto:

a) la nomina a Direttore generale del Segretario comunale non costituiva una novità per l'Amministrazione comunale di XXX, posto che la facoltà prevista dall'art. 108, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000, era stata già esercitata dal precedente Sindaco Moreno C, il quale aveva nominato Direttore generale il Segretario comunale dott. Lucia F, riconoscendole un'indennità pari ad euro 1.700,00 mensili;

b) il conferimento delle funzioni di Direttore generale da parte del Sindaco L è avvenuto a distanza di circa un anno dalla sua elezione, previa valutazione dell'idoneità soggettiva dell'Avv. B

- assegnato dall'Agenzia in qualità di reggente - allo svolgimento di tale incarico. Al riguardo, si rammenta l'avviso della giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2706), secondo cui la motivazione del decreto sindacale di nomina del Segretario comunale è da ritenersi sufficiente se contiene la valutazione del *curriculum* del soggetto interessato (nel quale si evidenzino notevoli competenze tecniche, giuridiche e gestionali, esperienza di lavoro pluriennale in diverse amministrazioni, oltretutto attività di perfezionamento amministrativo in materie di interesse per gli enti locali), in quanto idonea ad attestare l'avvenuta effettuazione dei necessari riscontri in ordine alla qualificazione del soggetto da nominare. Ciò nel presupposto che le nomine degli organi di vertice delle amministrazioni (sia centrali che locali) si configurano come provvedimenti da adottare in base a criteri eminentemente fiduciari, riconducibili nell'ambito degli atti di << alta amministrazione >>, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse (Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2706). Nonostante la diversità della situazione (conferimento delle funzioni di Direttore generale anziché nomina del Segretario comunale), il criterio della sufficienza della motivazione posto dal predetto indirizzo giurisprudenziale sembra idoneo a suffragare la scusabilità dell'errore qualora, appunto, il decreto sindacale dovesse essere ritenuto illegittimo, considerando l'indiscusso possesso dei requisiti soggettivi da parte del B.

Le predette considerazioni, dirette ad escludere la sussistenza del requisito della gravità della colpa da parte dei convenuti, sono altresì idonee a respingere la tesi di un danno patrimoniale subito dall'ente locale, che non risulta provato, a meno di non voler considerare che la disposizione di cui all'art. 108, co. 4, d.lgs. n. 267 del 2000 sia, in sé, fonte di abusi.

Infatti, essa consente il conferimento delle funzioni di Direttore generale al Segretario comunale in assenza delle condizioni ostative ivi previste e, in questi termini, è stata applicata nella fattispecie. Il destinatario delle funzioni attribuite, l'Avv. B, ha poi esercitato il proprio duplice incarico senza incorrere in alcuna censura ed anzi riportando discreti successi nella gestione del

personale e nel recupero di crediti intestati all'ente locale, mettendo altresì a disposizione la propria esperienza di professionista nel settore legale.

Sembrirebbe dunque, che la contestazione di danno relativa al conferimento dell'incarico di Direttore generale – nel caso di specie esente da abusi - sia preordinata a censurare, surrettiziamente, l'opportunità dell'istituto, in quanto il sistematico ricorso ad esso potrebbe tradursi in un *vulnus* per la finanza pubblica, introducendo un meccanismo automatico per l'attribuzione di un trattamento economico ulteriore. Riferisce, infatti, l'Organo requirente in udienza, che la norma si presta ad abusi, rappresentando un caso isolato, nel pubblico impiego, nel quale un soggetto (il Segretario/Direttore generale) può percepire una pluralità di emolumenti da enti locali diversi, senza un limite di spesa (o di stipendio, per il percettore). Sulla stessa linea sono le perplessità manifestate dalla sentenza amministrativa menzionata nell'atto di citazione (TAR Veneto, 20 gennaio 2005, n. 726), secondo cui la << nuova figura del direttore generale, con quel che segue in termini anche di compensi aggiuntivi ... segnatamente con riguardo ai piccoli comuni appare come una superfetazione superflua >>.

Il Collegio non ritiene di doversi esprimere su questi ulteriori aspetti, in quanto l'oggetto del giudizio è circoscritto all'accertamento dei presupposti della responsabilità amministrativo-contabile a norma delle leggi vigenti, peraltro neppure sospettate di illegittimità costituzionale, come precisato dallo stesso P.M. d'udienza.

In conclusione, la domanda della Procura, per questa parte, deve essere rigettata.

2. La seconda voce di danno corrisponde alle somme riconosciute all'Avv. B a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione, per la somma di euro 25.401,54.

Nell'impianto accusatorio originario, si assume che tale emolumento non spettava a norma dell'art. 1, punto C) del Contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003, che ne esclude l'attribuzione ai segretari in disponibilità. Tale prospettazione giuridica ha formato oggetto di specifica eccezione difensiva, suffragata dal testo letterale dell'art. 41, co. 7, del Contratto collettivo

nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001, secondo cui << *Al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio...>>. Sotto questo profilo, è evidente che al Segretario B la maggiorazione non poteva essere negata, trovandosi egli nella condizione di Segretario in disponibilità incaricato della reggenza presso la sede di XXX.*

Con nuove argomentazioni giuridiche svolte in udienza – sulle quali la difesa ha accettato di contraddire - l'Organo requirente ha fondato la richiesta risarcitoria sull'art. 1, punto A/1) dello stesso Contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003, secondo cui << *Le funzioni individuate nella tabella di cui all'allegato A che coincidono con le attività e i compiti tipici del Direttore generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore generale* >> senza, tuttavia, offrire ulteriori chiarimenti in merito.

La lettura della predetta disposizione, dal significato piuttosto oscuro, sembra condurre a due diverse interpretazioni, circa le ipotesi in cui la maggiorazione in questione deve essere negata:

- a) in ogni caso, qualora il Segretario comunale ricopra anche l'incarico di Direttore generale;
- b) soltanto se le funzioni ulteriori attribuite al Segretario comunale (individuate con riferimento alla tabella A allegata al contratto collettivo integrativo) siano comprese tra le funzioni proprie del Direttore generale.

Tra le due interpretazioni, il Collegio ritiene di optare per quest'ultima interpretazione poiché, diversamente, la disposizione contrattuale si sarebbe limitata a porre il divieto (nei confronti del Segretario/Direttore generale) anziché richiamare le funzioni relative all'una e all'altra funzione.

Pertanto, la sussistenza del divieto di corrispondere la maggiorazione della retribuzione di posizione richiede la preventiva individuazione, da un lato, delle funzioni aggiuntive attribuite al Segretario comunale e, dall'altro, delle mansioni specifiche del Direttore generale, al fine di verificare se le seconde comprendono le prime.

Il primo termine di comparazione è dato dai decreti sindacali di attribuzione al Segretario/Direttore delle funzioni aggiuntive (decreto 10 giugno 2005, per i compiti demandati al nucleo di valutazione del personale; decreto 14 settembre 2005, per i compiti demandati al controllo di gestione).

Il secondo termine di paragone è dato dalle funzioni proprie del Direttore generale, come individuate dalla legge, e precisate dalla normativa interna all'ente locale. Al riguardo, l'art. 108, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, dopo aver individuato, in generale, le funzioni del Direttore generale (il quale provvede ad attuare gli indirizzi dell'ente e sovrintende alla sua gestione), aggiunge: << *Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a*), *nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169.* >> Tra queste particolari funzioni non sono comprese quelle relative alla valutazione del personale ed al controllo di gestione, né è possibile rinvenire un maggior livello di dettaglio nel succitato Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (l'art. 6, co. 1, ribadisce che << il Sindaco potrà conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale >>), oppure nello Statuto del Comune di XXX, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione 22 ottobre 2001, n. 33, che neppure prevede la figura del Segretario/Direttore.

Alla luce della ricostruzione della normativa di settore, non è possibile rinvenire elementi in favore dell'ipotesi accusatoria, ossia non risulta che i compiti relativi alla valutazione del personale ed al controllo di gestione siano compresi tra le funzioni del Direttore generale.

Pertanto, la domanda attrice, per questa parte, deve essere respinta.

3. La terza voce di danno concerne i rimborsi delle spese di viaggio illegittimamente corrisposti all'Avv. B per euro 3.870,00, di cui: a) euro 1.812,00 per gli accessi effettuati con una <<PORSCHÉ CARRERA CABRIO>> anziché con l'autovettura di cilindrata inferiore per la quale era stata concessa l'autorizzazione, durante il periodo di assegnazione alla sede di XXX in qualità di

Segretario comunale reggente;

b) euro 2.058,00 per gli accessi effettuati dopo il 1° aprile 2007, data di decorrenza della nomina a Segretario comunale titolare (per l'obbligo di residenza del dipendente pubblico nel luogo in cui presta servizio).

Al riguardo, deve tenersi conto della disposizione della Sezione lombarda dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (delibera 16 dicembre 2003, n. 282) che estende ai Segretari comunali in disponibilità il criterio del rimborso chilometrico in base alle tabelle ACI (previsto dalla sede nazionale per i soli segretari in convenzione, reggenti e a scavalco).

La condizione, tassativa, per l'applicazione dei criteri di cui alla predetta delibera, è rappresentata dalla << autorizzazione preventiva all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto >>.

Nella fattispecie, tale mezzo è da individuare nell'autovettura << VOLKSWAGEN CORRADO G60 >> per cui sono da ritenere illegittimi i rimborsi ottenuti per gli accessi effettuati con il veicolo di cilindrata superiore, il cui importo non è contestato dalla difesa del B, ritenuto unico responsabile di tale voce di danno.

Le stesse conclusioni sono da trarre per la voce di danno di cui al precedente punto b), in quanto sono illegittimi tutti i rimborsi delle spese di viaggio relativi al periodo in cui l'Avv. B aveva assunto la posizione di Segretario comunale titolare. Infatti, la menzionata delibera 16 dicembre 2003, n. 282 prende in considerazione soltanto le figure dei Segretari comunali *non* titolari degli uffici, in coerenza con le disposizioni generali in materia di lavoro alle dipendenze di un'amministrazione pubblica che prevedono l'obbligo della residenza per i dipendenti.

Aggiunge la difesa del B che i rimborsi, nel periodo successivo al 1° aprile 2007, sarebbero stati chiesti per gli accessi effettuati in qualità di Direttore generale e non di Segretario comunale, circostanza che sarebbe consentita dall'art. 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 1998-2001.

Il Collegio non condivide tale interpretazione, poiché la disposizione contrattuale sopra citata disciplina soltanto l'indennità di direzione generale e non si occupa del rimborso delle spese di viaggio, mentre il documento che riassume la regolamentazione vigente in materia (la delibera 16 dicembre 2003, n. 282, emanata dalla Sezione lombarda dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) si riferisce, esclusivamente, alla figura del Segretario comunale.

Le descritte illegittimità hanno dato luogo ad un danno per l'ente locale pari all'entità dei rimborsi non dovuti il quale, pertanto, è da porre in relazione alla condotta gravemente colposa dell'Avv. B, il quale certamente possedeva le conoscenze giuridiche e un bagaglio professionale tale da non ignorare la normativa sui rimborsi delle spese di viaggio, tanto più dopo che le predette regole sono state efficacemente sintetizzate dalla menzionata deliberazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Per tutte le suesposte considerazioni, la domanda della Procura, per questa parte, merita accoglimento, mentre è da rigettare la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Sindaco L. Di conseguenza, resta assorbita l'eccezione di nullità del verbale redatto in sede di accertamento diretto ex art. 74 del R.D. n. 1214 del 1934, per asserita violazione delle garanzie difensive nei confronti del medesimo, sentito in quella sede su alcuni aspetti dell'istruttoria in corso.

4. La condanna alle spese segue la soccombenza, nei confronti del B.

Per il regolamento delle stesse nei confronti del convenuto prosciolto, deve farsi applicazione dell'art. 3 co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996 n. 639, secondo il quale le spese legali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza.

La succitata disposizione è stata autenticamente interpretata dall'art. 10 bis, co. 10, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella l. 2 dicembre 2005 n. 248, secondo cui *“le disposizioni dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n.*

135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto....”

Questo giudice deve provvedere d'ufficio alla liquidazione di onorari e diritti spettanti come per legge alla difesa del convenuto prosciolto nel merito (Cass., sez. III, 9 febbraio 2000 n. 1440), non essendo stata depositata l'apposita nota di cui all'art. 75 disp.att. c.p.c. La liquidazione è effettuata in conformità alle norme ed alle tabelle A (tavola V[^]) e B della vigente tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004 n. 127, applicando per quanto riguarda il valore della causa, gli artt. 10 e 11 c.p.c.

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, della difficoltà della causa e della difesa svolta dal difensore, ritiene il Collegio che dette competenze possano essere liquidate al minimo tariffario previsto dalle tabelle, non presentando la causa questioni di particolare complessità giuridica o speciali difficoltà processuale, mentre devono essere altresì liquidate le “spese generali” nella misura del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili di cui all'art. 14 del citato D.M.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

rigetta

la richiesta di condanna formulata nei confronti di Virginio L. Liquida e pone a carico dell'Amministrazione comunale di XXX (CO), ai fini del rimborso previsto dall'art. 3, co. 2 bis del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 conv. con l. 20 dicembre 1996 n. 639, la somma che detta amministrazione è tenuta a pagare per onorari e diritti di difesa al convenuto prosciolto, nella misura di euro 1.823,00 (di cui euro 1.265,00 per onorari), oltre il 12,5% per le “spese generali” di cui all'art. 14 del D.M. 8 aprile 2004 n. 127;

condanna

il Sig. Gennaro B al pagamento della somma di euro 3.870,00 (diconsi tremilaottocentosettanta/00) con le modalità sopraspecificate, oltre rivalutazione monetaria con riferimento alla data di percezione dei singoli rimborsi ed interessi legali dalla data della presente condanna al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro...

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009.

L'ESTENSORE

(Dott. Adelisa Corsetti)

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Nicoletti)

Depositata in Segreteria il 23/04/2009

IL DIRIGENTE